

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/01027
presentata da **MISITI AURELIO SALVATORE** il **18/02/2009** nella seduta numero **135**

Stato iter : **CONCLUSO**

Assegnato alla commissione :

I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Delegato a rispondere : **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** , data delega **18/02/2009**

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'INTERNO , data delega **07/04/2009**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
DAVICO MICHELINO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INTERNO	07/14/2010
REPLICA		
MISITI AURELIO SALVATORE	MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD	07/14/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/02/2009

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 07/04/2009

DISCUSSIONE IL 14/07/2010

SVOLTO IL 14/07/2010

CONCLUSO IL 14/07/2010

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

eleggibilita', ente locale, potere di nomina

SIGLA O DENOMINAZIONE :

DL 2000 0267

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01027

presentata da

AURELIO SALVATORE MISITI

mercoledì 18 febbraio 2009, seduta n.135

MISITI. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) prevede la «rieleggibilità per una sola volta» dei revisori;

da ciò deriverebbe che il revisore eletto per due volte consecutive nello stesso ente non sarebbe rieleggibile;

tuttavia, interpretando la differenza terminologica esistente tra «rieleggibilità» e «nomina», diverrebbe «nuovamente eleggibile» trascorsa un'interruzione almeno triennale dai due mandati precedenti in quanto, in tal caso, si verterebbe non in una situazione di rielezione, ma in un'ipotesi di nuova nomina -:

se, nel caso in esame, un revisore che sia stato nominato precedentemente per due mandati consecutivi e dopo che sia intervenuta un'interruzione triennale, possa essere lo stesso nominato a tale carica. (5-01027)

ALLEGATO 5

5-01027 Misiti: Rieleleggibilità dei revisori dei conti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, la consolidata interpretazione della specifica disposizione di cui all'articolo 235 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è proprio nel senso della non rieleggibilità del revisore dei conti, nello stesso ente, per più di una volta, anche a prescindere da qualsiasi interruzione dei periodi di titolarità della carica.

In altre parole, l'intento del legislatore è stato proprio quello di limitare ad una sola volta la rielezione dei componenti l'organo di revisione dell'ente locale.

Tale interpretazione si desume innanzitutto dal fatto che il testo della norma attuale è diverso rispetto ad una formulazione proposta in un primo tempo durante i lavori preparatori, che prevedeva che i revisori fossero «consecutivamente rieleggibili per una sola volta».

Nella formulazione definitiva (corrispondente a quella attuale) l'avverbio fu eliminato a seguito di specifico parere espresso in tal senso del Consiglio di Stato (8 giugno 2000), che evidenziò che lo spirito e la ratio della norma in questione è proprio quella di evitare che l'esercizio della funzione di revisione possa essere compromessa dalla rieleggibilità *ad libitum* dei revisore.

Secondo l'Alto Consesso, proprio l'autonomia decisionale, organizzativa, gestionale e finanziaria dell'ente esige la presenza di revisori assolutamente imparziali e privi di qualsiasi contiguità con l'ente locale, quale contrappeso dell'abbandono del sistema dei controlli esterni e del potenziamento di quelli interni.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è attestata su tale posizione: da ultimo il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con la sentenza del 12 giugno 2007, ha ritenuto che la norma - per ciò che riguarda il divieto di rieleggibilità per più di una volta - data la sua estrema chiarezza non consente interpretazioni sistematiche di segno diverso. L'intenzione del legislatore di non consentire protrazioni dell'incarico oltre i limiti di legge sarebbe ulteriormente comprovata dall'ulteriore disposizione - del secondo periodo del medesimo primo comma dell'articolo 235 - in base alla quale «ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio».

L'orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato costituisce quello di gran lunga prevalente in seno alla giurisprudenza amministrativa e riflette la posizione del Ministero dell'Interno, anche a fronte di alcune pronunzie di segno contrario, peraltro rese in fase di giudizio cautelare.

Evidenzio, infine, che la prevista limitazione ha anche lo scopo di favorire un ricambio delle professionalità e di evitare la cristallizzazione degli incarichi nell'ufficio dei revisori, che potrebbe determinare il potenziale affievolimento della qualità dell'apporto professionale nello svolgimento del ruolo presso l'ente locale.